

## REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Direzione regionale per le autonomie locali, Servizio degli affari giuridici e della consulenza, 17 aprile 2001, prot. n. 5058/1.3.16

*Consigliere comunale. Attività professionale nell'ambito di un progetto sociale intercomunale. Compatibilità.*

Codesto Comune ha chiesto, con la nota indicata a riferimento, di conoscere il parere dello scrivente Servizio in ordine alla sussistenza di cause di incompatibilità per il consigliere comunale che svolge attività professionale nell'ambito di un progetto sociale intercomunale.

Si precisa che l'art. 63 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fa riferimento ai casi di incompatibilità con la carica di consigliere comunale. In particolare, il comma 1, n. 2, che riprende sostanzialmente il contenuto dell'art. 3, comma 1, n. 2, della legge 23 aprile 1981, n. 154, prevede che non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale "colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del comune o della provincia, ovvero in società o imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo...".

L'aver parte in servizi, appalti, ecc., implica una partecipazione materiale ed attuale in affari o in rapporti di carattere continuativo che, toccando gli interessi del comune, pongono una persona in stato di incompatibilità e di conflitto tra il dovere d'ufficio e il suo personale interesse.

La giurisprudenza ha interpretato la disposizione contenuta nella legge n. 154/1981 nel senso che l'esistenza di un rapporto che dia luogo a conflitti di interessi, anche potenziale, dovrà desumersi da elementi certi o quanto meno attendibili.

Sul punto, secondo costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, la causa di incompatibilità prevista dall'art. 3, n. 2), della legge n. 154/1981 si riferisce, come la precedente causa di ineleggibilità di cui al n. 7) dell'abrogato art. 15 della legge n. 570 del 1960, a qualsiasi soggetto che abbia un rapporto giuridico continuativo con il Comune, in virtù del quale sia tenuto ad effettuare prestazioni ad esso o ad un terzo, per modo che si determini o possa determinarsi un conflitto di interessi fra il privato e l'ente, nel corso dell'adempimento degli obblighi rispettivamente assunti.

Inoltre, la causa di incompatibilità già prevista dall'art. 3, 1° comma, n. 2, della legge n. 154/1981, ora art. 63, comma 1, n. 2, del D.Lgs. n. 267/2000, per coloro i quali direttamente o indirettamente hanno parte in servizi nell'interesse del Comune, si riferisce a tutte le ipotesi di prestazioni d'opera anche professionali o comunque di collaborazione, nell'interesse del Comune, al di fuori di un rapporto d'impiego o di lavoro. Riguarda cioè tutti coloro che abbiano posto in essere con il Comune un rapporto giuridico, con carattere di relativa durata, in virtù del quale essi sono tenuti ad effettuare al Comune, o a terzi nell'interesse o per conto del Comune, prestazioni ripetentisi nel tempo, in modo che si determini un conflitto potenziale, fra i propri interessi e quelli dell'ente, nel corso dell'adempimento degli obblighi rispettivamente assunti.

Atteso che, nella fattispecie, il rapporto viene instaurato tra il consigliere e il Comune capofila del progetto sociale, al quale codesto Comune aderisce, non pare che il soggetto si trovi in condizione di conflitto di interessi rispetto all'esercizio del mandato di consigliere e allo svolgimento del rapporto di collaborazione con il Comune capofila.